

SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Di seguito si riporta una informativa sintetica riguardo ai principali contenuti della “Strategia per la trasmissione e per l’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari” (“Strategia”), che la SGR ha adottato in relazione alla prestazione del Servizio di gestione di portafogli (“Servizio”), alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento Intermediari (“RI”), emanato dalla Consob con Delibera n. 16190 del 29/10/07.

Si precisa che nella prestazione del Servizio la SGR ha organizzato la propria attività basando il relativo schema operativo sulla base del c.d. “accesso indiretto” alle “Sedi di esecuzione” (i.e.: mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), internalizzatori sistematici, market maker o altri negoziatore per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario – rif art 2 Regolamento Consob 16190/07) identificate in funzione delle esigenze di gestione.

La SGR ha quindi individuato i criteri di selezione e le stesse “Entità” a cui trasmettere gli ordini e/o con cui eseguire direttamente le decisioni d’investimento, in funzione delle diverse categorie di strumenti finanziari trattati, del loro grado di liquidità, nonché degli obiettivi, dello stile di gestione, della politica di investimento e dei rischi specifici del servizio prestato, in vista di conseguire – in maniera duratura - il miglior risultato possibile per la propria clientela.

In particolare riferimento al Servizio oggetto del presente documento, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la SGR si impegna ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.

* * *

1. Criteri di selezione delle Entità e modalità di trasmissione degli ordini

1.1. Classificazione della SGR ai fini della applicazione della Strategia

La SGR richiede a tutte le Entità di essere classificata come “Cliente professionale”, ottenendo da ciascuna di esse garanzia della “*best execution*” nell’esecuzione degli ordini impartiti fatte salve le sole ipotesi in cui la SGR esegue direttamente le decisioni di investimento per conto dei portafogli in gestione (cfr § 4 che segue).

1.2. Entità: criteri di selezione - elenco Entità utilizzabili

La SGR trasmette/ esegue gli ordini alle/ con le sole Entità selezionate sulla base della Strategia.

La selezione delle Entità viene effettuata tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione:

- Compatibilità della strategia di esecuzione/trasmissione dell’Entità, rispetto alla presente Strategia (al riguardo rilevando i fattori di selezione e i criteri di rilevanza definiti in relazione a ciascuna tipologia di strumenti finanziari)
- Reputazione dell’Entità
- Patrimonializzazione dell’Entità
- Disponibilità dell’Entità di strumentazione automatica di instradamento dell’ordine verso la sede di esecuzione che assicura il miglior risultato possibile
- Livello di accessibilità a richiesta ai dati di cui al punto precedente
- Costi totali di negoziazione

L’elenco delle Entità selezionate viene aggiornato almeno una volta l’anno, in occasione della revisione della Strategia. L’elenco completo di dette Entità è disponibile (in un allegato alla Strategia) sul sito internet della SGR, dove viene periodicamente pubblicato ogni aggiornamento.

In casi eccezionali e al solo fine di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini, la SGR si riserva di utilizzare anche Entità non ricomprese nell'elenco. Al proposito si precisa che la SGR ha definito nell'ambito della stessa Strategia un'apposita procedura che definisce le condizioni al verificarsi delle quali è possibile, per gli organi aziendali responsabili, operare con Entità non ricomprese nel predetto Elenco.

1.3. Modalità di trasmissione degli ordini

La SGR adotta, in via generale, i seguenti comportamenti:

- trasmette gli ordini di negoziazione alle sole Entità le cui strategie di esecuzione e/o trasmissione siano compatibili con la propria Strategia;
- fa affidamento sulla capacità delle Entità di garantire il miglior risultato per la SGR, applicando la strategia di esecuzione comunicata, evitando di associare agli ordini istruzioni che sollevino l'Entità dall'obbligo di assicurare il miglior risultato possibile;
- aggrega ordini compatibili per conto di più portafogli gestiti, quando ciò consenta di ottenere prezzi migliori di esecuzione, tenendo conto delle commissioni praticate da ciascun intermediario negoziatore, e le condizioni di liquidità del mercato non siano tali da vanificare il perseguimento del miglior risultato (cfr § 1.4 che segue)

Fatto salvo quanto previsto nel § 4 che segue, relativamente agli ordini impartiti la SGR

- a) acconsente che le Entità selezionate possano aggregare a loro volta gli ordini trasmessi con ordini di altri clienti;
- b) lascia alle medesime Entità il compito di identificare le possibili sedi di esecuzione o controparti.

Ai fini della trasmissione dell'ordine in condizioni normali di mercato, qualora, per una determinata categoria di strumento finanziario e/o sede di esecuzione, sia consentito l'accesso a più intermediari negoziatori, la SGR individua l'Entità che, di volta in volta, assicura la minimizzazione dei costi totali di negoziazione.

Nel caso non sia nella possibilità di seguire i comportamenti sopra indicati, la SGR si impegna a valutare di volta in volta la possibilità di ottenere il miglior risultato possibile, anche impartendo istruzioni specifiche alle Entità con le quali si opera.

1.4. Regole riguardanti l'aggregazione degli ordini.

La SGR ha stabilito e applica con efficacia un'apposita strategia di assegnazione degli ordini che definisce i criteri di ripartizione degli ordini aggregati e delle operazioni. In caso di aggregazione, la quantità complessiva degli ordini aggregati relativi allo stesso strumento finanziario viene trattato dai Negoziatori come un unico ordine. In caso di esecuzione parziale degli ordini aggregati, l'assegnazione della quantità eseguita avverrà proporzionalmente alla quantità inserita per ciascun Cliente il cui ordine sia stato oggetto di aggregazione.

1.5. Incentivi

La SGR non percepisce benefici monetari da parte delle Entità di cui si avvale per la compravendita degli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni in gestione.

2. Trasmissione degli ordini: “fattori” di selezione e “criteri” di rilevanza adottati

Ai sensi dell'art. 48 del RI, la SGR, allorché trasmette gli ordini su strumenti finanziari per conto dei patrimoni in gestione, adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, prendendo in considerazione i seguenti fattori:

- Prezzo di eseguito

- Costi di esecuzione
- Rapidità di esecuzione
- Probabilità di esecuzione dell'ordine e di regolamento dell'operazione
- Dimensione e/o natura dell'ordine
- Ogni altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine

L'importanza relativa dei fattori presi in considerazione ai fini della trasmissione dell'ordine è stabilita dalla SGR sulla base dei seguenti criteri:

- caratteristiche del cliente o dei clienti interessati dall'ordine, a partire dalla loro classificazione come cliente al dettaglio o professionale.
- le caratteristiche dell'ordine;
- le caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'ordine
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione in cui l'ordine può essere eseguito, sulla base delle strategie di esecuzione comunicate da ciascuna Entità.

3. *Criteri di trasmissione ulteriori da adottare relativamente ad ordini riferiti a clienti al dettaglio*

Nel trasmettere ordini per conto di clienti classificati "al dettaglio", la SGR tiene conto, nella considerazione del criterio di selezione connesso al fattore "costo di esecuzione", che i costi includono tutte le spese sostenibili dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione ed il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

Inoltre, in relazione al criterio fornito dalle caratteristiche dell'ordine, la SGR deve tenere conto che il fattore "costo di esecuzione", oltre a quanto detto in precedenza, deve includere le eventuali commissioni proprie ed i costi diretti addebitati dalle diverse sedi di esecuzione.

4. *Esecuzione degli ordini: "fattori" di selezione e "criteri" di rilevanza adottati.*

Con riferimento alle ipotesi in cui la SGR esegue direttamente le decisioni di investimento nell'ambito del servizio di gestione di portafogli – come, ad esempio, nel caso negozi in modalità *request for quote* ("RFQ") per l'acquisto, ad esempio, di obbligazioni non quotate o di derivati over the counter – in aggiunta ai "fattori" e ai "criteri" richiamati nel § 2 che precede, nella Strategia sono individuati in relazione a ciascuna tipologia di strumento finanziario negoziato, ulteriori misure per garantire che il miglior risultato possa essere conseguito nell'operazione.

Sulla base dei fattori e dei criteri che precedono, la SGR identifica le Entità con le quali eseguire gli ordini in ragione della compatibilità delle rispettive strategie di esecuzione con i principi di cui alla presente Strategia. In tali casi, si precisa, le Entità individuate nella Strategia costituiscono una vera e propria sede di esecuzione al pari delle altre sedi previste dalla normativa vigente.

5. *Monitoraggio e aggiornamento della Strategia*

La SGR controlla l'efficacia della Strategia con cadenza almeno annuale, verificando in particolare la qualità dell'esecuzione da parte delle Entità selezionate identificati, ponendo rimedio alle eventuali carenze.

La SGR comunica ogni modifica rilevante apportata alla Strategia, inviando una comunicazione scritta ai clienti e pubblicando una sintesi della Strategia aggiornata sul proprio sito(www.nextampartners.com).

Non sono, invece, oggetto di comunicazione specifica le semplici modifiche apportate all'elenco delle Entità selezionate e/o ai relativi riferimenti.

Il Cliente può richiedere in ogni momento copia della Strategia alla SGR.